

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo n.42 – 02100 RIETI

Codice fiscale e partita IVA: 00821180577

CONTRATTO DI APPALTO, PER LA DURATA DI UN ANNO, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA ASL DI RIETI.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 8 del mese di marzo con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Rieti (C.F. n° 00821180577), con sede in RIETI Via del Terminillo n. 42 – CAP 02100 - di seguito denominata Azienda Sanitaria contraente - nella persona del Direttore Amministrativo Dr.ssa Anna Petti nata a [REDACTED] giusta delega conferita con Deliberazione del Direttore Generale n.7 del 12/12/2017.

E

La società GBSAPRI S.p.A. con sede legale in via Nomentana, 183 - 00161 Roma, rappresentata dalla Sig.ra [REDACTED] codice fiscale: [REDACTED] nata a [REDACTED] e residente a [REDACTED] in qualità di Amministratore Delegato,

PREMESSO che

- a. con Determinazione Dirigenziale n. 953 del 17/07/2017 è stata indetta procedura di gara, nella forma della procedura negoziata, da esperire ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'affidamento dei servizi di brokeraggio assicurativo a favore della Asl di Rieti, per la durata di un anno, (con facoltà alla scadenza di un ulteriore periodo di affidamento pari ad un anno);
- b. in esito all'espletamento della procedura di gara, con atto deliberativo n.117 del 31/01/2018 si è proceduto all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo alla GBSAPRI S.p.A. di Roma che con la partecipazione alla gara ha accettato tutte le condizioni poste nei documenti di gara;

- c. la GBSAPRI S.p.A. ha prodotto la Polizza Fidejussoria n.2201190 rilasciata da COFACE (Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. – rappresentanza per l'Italia – Agenzia di Roma /067);

PREMESSO QUANTO SEGUE

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo da svolgersi in favore dell'ASL di Rieti. Tale servizio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del d. lgs 07 settembre 2005, n. 209, consiste nel presentare e proporre prodotti assicurativi, nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività, nella conclusione dei contratti e nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati dall'ASL di Rieti, come meglio specificato al successivo art. 3.

ARTICOLO 2 - DURATA DEL SERVIZIO

Il contratto avrà la durata di anni uno (1), a decorrere dal giorno 8 marzo 2018.

Prima della scadenza del contratto l'ASL si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi l'opportunità, di chiedere all'Appaltatore la prosecuzione del servizio per un eventuale ulteriore periodo pari ad un massimo di anni uno (1). L'Appaltatore si impegna, fin da ora, a continuare l'esecuzione del servizio. L'ASL in merito alla facoltà di ulteriore affidamento non contrae nessun obbligo con l'Appaltatore, riservando esclusivamente a se stessa il diritto di esercitarne l'attuazione in base a valutazioni di sua esclusiva potestà.

E', inoltre, facoltà dell'ASL, richiedere alla Società aggiudicataria una proroga "tecnica" temporanea, per un termine di 180 giorni, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione. L'Appaltatore si impegna sin da ora, pertanto, a prorogare in tal caso la fornitura, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche.

L'incarico cesserà comunque di produrre effetti con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione all'albo di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005.

Qualora, in corso di contratto, dovesse intervenire l'aggiudicazione di pari servizio da parte della Regione Lazio o di altro Committente centralizzato, l'ASL risolverà il contratto in corso senza che l'aggiudicatario possa pretendere compensi o muovere eccezioni.



ARTICOLO 3 – PRESTAZIONI DEL BROKER

Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione le seguenti prestazioni:

Paragrafo 3.1 - Progetto per la creazione della funzione di risk management e relativa gestione:

1. elaborazione di un progetto per l'istituzione di un sistema di risk management attraverso il quale l'ASL sia in grado di identificare, analizzare, quantificare, comunicare, monitorare e eliminare o trasferire i rischi relativi a qualsiasi attività o processo operativo dell'ASL; obiettivo del sistema è rendere consapevoli le risorse umane dell'Amministrazione stessa dei rischi relativi all'erogazione delle prestazioni, tutelare le risorse umane e patrimoniali, contenere i costi assicurativi e sensibilizzare gli operatori al tema della gestione del rischio e alla segnalazione degli eventi avversi;
2. elaborazione e strutturazione di strumenti per la rilevazione e il monitoraggio dei rischi, di metodi per l'analisi del rischio e di metodi per l'analisi degli eventi avversi;
3. creazione di un database delle procedure di gestione dei rischi e relativa mappatura completa dell'identificativo delle attività, delle relative competenze, degli indicatori di attività e degli standard di riferimento;

Paragrafo 3.2 - Assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e la collaborazione alla loro gestione ed esecuzione

1. analisi e valutazione delle coperture esistenti, in relazione, in particolar modo, all'efficacia e all'economicità di queste ultime;
2. analisi e valutazione della sinistrosità;
3. trasmissione all'ASL di studi e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni delle polizze stipulate anche a seguito dell'emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia e delle esigenze dell'Azienda stessa;
4. invio di pareri di congruità in merito a coperture assicurative da richiedere a terzi aggiudicatari di contratti di appalto o di concessione a garanzia delle responsabilità da questi derivanti;
5. predisposizione di capitolati speciali d'appalto per le procedure di selezione del contraente che l'Azienda USL di Rieti riterrà di indire per l'assunzione di polizze assicurative;
6. individuazione dei criteri di aggiudicazione e assistenza nella valutazione delle offerte tecniche presentate dalle compagnie d'assicurazione nel corso delle procedure di selezione del contraente secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia e con le modalità concordate con l'ASL di Rieti;



7. trasmissione delle novità legislative o giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e analisi dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo dell'ASL;
8. analisi del mercato assicurativo e cura della tempestiva trasmissione all'ASL delle novità proposte dalle compagnie d'assicurazione;
9. consulenza e redazione di pareri esaustivi in merito alle tematiche e alle problematiche in materia assicurativa;
10. assistenza nella gestione ordinaria delle polizze: segnalazione delle scadenze per il pagamento dei premi, degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e le modalità per le relative risoluzioni;
11. per la trattazione di casi specifici, per i quali è previsto il rispetto di tempistiche dettate dalla normativa, il supporto e la collaborazione dovrà essere garantita tempestivamente anche con l'individuazione di un sostituto dell'incaricato del settore entro e non oltre due giorni lavorativi;

Paragrafo 3.3 – Gestione dei sinistri

1. proposta all'ASL, per la formale adozione, di un progetto di gestione completo di procedure, ruoli e responsabilità; al broker competeranno le attività necessarie per l'accensione dei sinistri (ricevimento della richiesta di risarcimento o segnalazione di sinistro da parte degli uffici dell'Amministrazione, inoltro alla Compagnia, richiesta agli uffici di relazioni, inoltro delle informazioni alle Compagnie);
2. analisi della situazione dei singoli sinistri (motivi dell'eventuale mancato pagamento da parte della compagnia, criticità e adempimenti analoghi);
3. assistenza e collaborazione, compresa l'attività di reportistica periodica con le valutazioni tecniche e le proposte inerenti, nelle varie fasi della trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio;
4. predisposizione scadenziari e riepiloghi delle operazioni finanziarie intercorrenti fra l'Azienda committente e le compagnie assicuratrici con comunicazione preventiva delle scadenze dei pagamenti, dei premi assicurativi dei risarcimenti, effettuati nella tempistica indicata in sede di offerta;

Paragrafo 3.4 – Sistema informatico per la gestione dei sinistri

1. realizzazione di un software per la gestione dei dati informativi relativi alla sinistrosità del all'ASL;
2. costante aggiornamento del database contenente i dati informativi relativi alla sinistrosità;



Paragrafo 3.5 - Formazione del personale

1. formazione generale in materia assicurativa destinata al personale dell'ASL cui compete la stipula e la gestione delle polizze assicurative;
2. formazione destinata ai soggetti che intervengono nel processo di gestione del rischio: la formazione è finalizzata a diffondere al personale le conoscenze specifiche sulla gestione dei rischi e l'utilizzo di metodologie consolidate e degli strumenti di analisi nell'ambito gestionale dei rischi nonché al raggiungimento degli obiettivi del programma di risk management;

ARTICOLO 4 - ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL CONTRATTO

Su specifica richiesta scritta della ASL, l'Appaltatore deve assicurare il servizio, anche in presenza di modifiche. L'importo complessivo contrattuale del servizio può essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza del limite di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 (20%) da parte della Stazione Appaltante, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di sorta. La decisione dell'affidamento dell'estensione o della riduzione del servizio, nei limiti di cui sopra, rimane in ogni caso, una libera ed insindacabile facoltà della Stazione Appaltante, senza diritto di alcuna indennità a favore dell'Impresa.

ARTICOLO 5 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'ASL autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici. E' esplicitamente convenuto che restano in capo alla ASL di Rieti l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti.

Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici della ASL ne può impegnare la ASL stessa se non preventivamente autorizzato.

ARTICOLO 6 - FASE TRANSITORIA DI CONCLUSIONE

Per "fase transitoria di conclusione" si intende la fase contrattuale che precede il termine di scadenza del contratto. In questa fase (della durata di tre mesi) dovranno essere assicurate, oltre alle attività previste nel presente capitolato speciale d'appalto, le attività volte a rendere possibile il subentro del nuovo broker; in particolare dovranno essere trasferiti tutti i dati elaborati dal broker nel corso dell'appalto.

In tale fase, l'aggiudicatario dovrà garantire, oltre alla gestione ordinaria, le attività di seguito specificate:

1. consegna di tutta la documentazione, debitamente aggiornata, al nuovo broker;



2. studio e pianificazione dettagliata del progetto di trasferimento di tutti i dati verso il software della nuova impresa;
3. preparazione di un primo scarico di prova;
4. rilevazione e correzione delle (eventuali) anomalie riscontrate;
5. preparazione ed esecuzione dello scarico definitivo.

ARTICOLO 7 - PREROGATIVE DELL'ASL

Restano di esclusiva ed incondizionata competenza dell'ASL di Rieti:

- la valutazione e la decisione in relazione alle varie proposte formulate dal broker nell'ambito del servizio affidato;
- la valutazione e la decisione finale sulle varie coperture assicurative da adottare;
- le valutazioni, le decisioni e l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati d'appalto da utilizzare per il collocamento, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui l'ASL necessita;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI A CARICO DELL'ASL

L'ASL di Rieti si impegna a:

1. citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza ed assistenza del Broker;
2. comunicare alla compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell'ASL;
3. inserire in ciascun capitolato speciale d'appalto la provvigione da corrispondere al broker incaricato per il tramite delle compagnie di assicurazione;
4. fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed adempimenti riguardanti il suddetto servizio;
5. segnalare al broker tutte le comunicazioni proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalle compagnie assicuratrici;
6. non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker.



ARTICOLO 9 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL BROKER

Il broker nell'espletamento del servizio:

- dovrà svolgere l'incarico nell'interesse dell'ASL, nel rispetto di tutte le indicazioni, le direttive e le richieste da questa fornite;
- dovrà garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'ASL;
- non dovrà sottoscrivere documenti che possano in qualche modo impegnare l'ASL senza il suo preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti con l'ASL;
- il broker è tenuto al segreto d'ufficio e dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del codice civile;
- il broker deve garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con la compagnia/e di assicurazione obbligandosi a mettere a disposizione dell'ASL ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- dovrà garantire, su richiesta, la presenza di proprio personale presso la sede della ASL.

Sono a carico del Broker:

- tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico,
- i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

ARTICOLO 10 - RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare all' ASL di Rieti. E' altresì responsabile di inadempienze e/o negligenze e/o inosservanza di disposizioni di legge o del presente capitolato.

L'ASL avrà diritto al risarcimento dei danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dalla normativa vigente e dal D. Lgs. n. 209/2005, qualora questi siano imputabili a negligenze, errori od omissioni del broker nonché dei propri dipendenti, collaboratori o persone del cui operato debba rispondere a norma di legge .

Il Broker dovrà provvedere a consegnare all'ASL, prima dell'attivazione del servizio, copia della polizza di responsabilità civile professionale, di cui all'art. 112, comma 3, del D. Lgs. n. 209/2005, per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti collaboratori o persone del cui operato debba rispondere a norma di legge.



ARTICOLO 11 - RESPONSABILE OPERATIVO DEL BROKER

E' fatto obbligo al Broker di nominare un responsabile del servizio avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio, il quale dovrà essere iscritto nella sezione b) o e) del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art.109 del d.lgs n. 209/2005.

Il responsabile operativo sarà il referente unico del broker per l'ASL di Rieti e avrà inoltre il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente a tutti i servizi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto.

Il responsabile operativo avrà inoltre il compito, nell'ambito dell'attività di intermediazione svolta, di svolgere una attività di coordinamento delle attività pianificate; sarà sua cura garantire l'applicazione delle procedure e delle metodologie concordate e coordinare le attività di servizio pianificate.

Il broker dovrà individuare il sostituto, in caso di assenza del responsabile operativo, per fronteggiare situazioni di emergenza.

ARTICOLO 12- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la corretta esecuzione dell'appalto e gestione del rapporto contrattuale, l'Azienda Sanitaria, nomina quale Direttore dell'esecuzione del contratto Dott. Roberto Longari che avrà, tra gli altri, i seguenti compiti:

1. Curare i rapporti operativi con l'aggiudicatario per il tramite del Responsabile Operativo del servizio dallo stesso nominato;
2. Vigilare sulla corretta esecuzione del servizio e verificarne i risultati;
3. Regolarizzare, mediante l'apposizione del visto, tutte le fatture emesse dall'aggiudicatario.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare tempestivamente e comunque entro le 24 (ventiquattro) ore al Direttore dell'esecuzione del contratto qualsiasi anomalia che venisse a verificarsi nell'espletamento del servizio. Detta comunicazione dovrà avvenire tramite relazione di servizio scritta.

ARTICOLO 13 - PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI

Il broker trasmette all'ASL di Rieti i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi preventivamente alla scadenza indicata nelle polizze assicurative. L'ASL provvede al pagamento del premio all'assicuratore per il tramite del broker, pertanto, il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile. Si considera come pagamento effettuato nelle mani del broker quella dell'atto che conferisce tale

ordine all'Unità Operativa Economico – Finanziaria dell'ASL a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto al broker, a mezzo raccomandata, fax, posta elettronica o altri sistemi telematici.

Il broker si impegna a rilasciare all'ASL le polizze, le appendici e le ricevute debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio all'impresa assicurativa entro i termini indicati dalle polizze assicurative sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ARTICOLO 14 - SUBAPPALTO

In relazione all'affidamento di cui al presente capitolato, la Stazione Appaltante non ammette la possibilità che l'Affidatario proceda al subappalto.

ARTICOLO 15 - DUVRI

L'attività oggetto dell'appalto si configura come servizio di natura intellettuale e pertanto, ai sensi della determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è esclusa dalla predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi), conseguentemente il presente appalto non comporta costi per i rischi da interferenza di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008. In ogni caso l'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008.

ARTICOLO 16: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'ASL si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., al verificarsi di una delle seguenti fattispecie. Detta risoluzione avverrà, automaticamente, previa comunicazione scritta all'appaltatore, tramite lettera raccomandata a.r. o a mezzo pec, nei seguenti casi, enunciati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- perdita dell'iscrizione nel Registro unico degli intermediari assicurativi o riassicurativi (RUI) di cui al D. Lgs. n. 209/2005
- accertamento di false dichiarazioni rese nel corso della vigenza del contratto
- aumento dei costi del programma assicurativo in difetto di congrua motivazione
- mancato rinnovo della polizza assicurativa RC professionale.

ragioni di pubblico interesse e di cui alla insindacabile valutazione dell'ASL di Rieti

- personale non in regola con le disposizioni del presente capitolato e con le disposizioni vigenti in materia
- violazione norme sul subappalto
- sospensione o abbandono del servizio
- sopravvenuta incapacità giuridica dell'appaltatore

Il contratto si intenderà, altresì, risolto di diritto qualora, nel corso della sua vigenza, sopraggiungesse l'aggiudicazione ed il conseguente affidamento del servizio di brokeraggio a seguito dell'espletamento di gara unica regionale ovvero qualora sopraggiungessero disposizioni della Regione Lazio, che disciplinano il servizio di cui trattasi in maniera diversa. In tale ipotesi sarà obbligo del broker aggiudicatario continuare ad assicurare il servizio nelle more del passaggio al nuovo regime, alle medesime condizioni in essere.

In caso di ogni altro inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattuali o di inesatto adempimento, l'ASL Rieti avrà la facoltà di intimare allo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., diffida ad adempiere – entro il termine di giorni 7 – mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC. Detta diffida non potrà essere inviata **per più di 3 volte**, pena l'immediata risoluzione del contratto.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'ASL il diritto di affidare a terzi la fornitura del servizio, o la parte rimanente di questo, in danno all'appaltatore. Le maggiori spese sostenute dall'ASL rispetto a quelle previste dal contratto in essere, saranno addebitate, pertanto, all'appaltatore mediante prelievo dalla cauzione definitiva e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti.

In ogni caso i motivi che daranno luogo alla risoluzione del contratto comporteranno, per l'ASL, il diritto al risarcimento del danno. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto di far valere, da parte dell'ASL Rieti, ogni ragione ed azione presso le competenti sedi, per ogni altra forma di responsabilità dovesse riconoscersi in danno dell'appaltatore del servizio.

ARTICOLO 17 - RECESSO E RECESSO PER GIUSTA CAUSA

La Stazione Appaltante, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di mutamento dei presupposti normativi di riferimento del servizio che incidano in misura sostanziale sulle condizioni di erogazione dello stesso, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, previa assunzione di provvedimento motivato. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante. In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni fino a quel momento prestate (purché correttamente eseguite) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, senza alcun diritto a risarcimento dei danni od a

pretese ulteriori a qualsiasi titolo vantabili. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Stazione Appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. In caso di sopravvenienze normative interessanti la Stazione Appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione del servizio, la stessa Stazione Appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di servizio con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a/r ovvero tramite PEC. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ARTICOLO 18 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI


L'Azienda procederà al pagamento del corrispettivo a fronte di fatture mensili, il cui importo sarà determinato sulla base del canone mensile prodotto in sede di offerta.

Alla cadenza contrattuale stabilita il direttore di esecuzione del contratto previa verifica di conformità della esecuzione del servizio, della regolarità contributiva e previdenziale mediante DURC (documento unico regolarità contributiva) e degli altri eventuali riscontri legati al pagamento delle imposte provvede ad autorizzare la liquidazione delle competenze a favore dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario accetta di aderire alla disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali approvate con DCA n. U00308 del 3/07/2015 pubblicato sul BURL LAZIO n. 57 del 16/07/2015.

Al termine di ciascun mese solare, il Fornitore dovrà presentare alla ASL Rieti fattura relativa alla fornitura del servizio secondo il meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" (art. 5 D.M. 23/01/2015).

Ciascuna fattura emessa dovrà contenere anche il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata all'Amministrazione contraente, all'indirizzo a ciò deputato e nei termini



previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell'inesigibilità dei relativi crediti.

I pagamenti saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'ASL, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione dei lavori/servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere i lavori/servizio e, comunque, qualora l'operatore economico si rendesse inadempiente a tale obbligo è prevista la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 19 – CESSIONE DEI CREDITI

Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall'ASL di riferimento.

ARTICOLO 20: OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

Le notizie ed i dati relativi all'ASL di Rieti, comunque venuti a conoscenza dell'Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente appalto, e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta elettronica, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dello stesso Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, salvo esplicita autorizzazione dell'ASL di Rieti.

L'Appaltatore in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'ASL Rieti, a:

- garantire, adottando le opportune misure, la massima riservatezza sulle informazioni;
- non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dall'ASL Rieti;
- non eseguire e non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento;

- garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/03, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della Legge medesima;
- attuare nell'ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati e della comunicazione.

ARTICOLO 21 - TUTELA DELLA PRIVACY

La documentazione presentata, per la partecipazione alla procedura di gara e per l'espletamento dell'appalto, sarà utilizzata esclusivamente per la gestione del presente appalto e trattata da organi e uffici interni preposti alla gestione e controllo degli atti ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 22 – CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE


Con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, l'Appaltatore attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ARTICOLO 23 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 “REGOLAMENTO RECANTE CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI PUBBLICI, A NORMA DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165”

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente appalto, prende atto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato dall'ASL di Rieti con atto deliberativo n. 89/DG ff. del 31/01/2014, e si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in esso previsti.

A tal fine si dà atto che l'Appaltatore si impegna a portare detto codice a conoscenza dei propri collaboratori per le finalità sopra descritte.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n.62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto.



L'ASL, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all'Appaltatore assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte l'ASL, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Nell'ambito del presente contratto trova applicazione il disposto di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

ARTICOLO 25 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente contemplato nel presente atto, si fa espresso richiamo alle normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice Civile e al D. Lgs n. 50/2016.

ARTICOLO 26- FORO COMPETENTE

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato, sarà esclusivamente quello di Rieti.

Fanno parte del presente contratto i seguenti atti:

- ◆ Lettera invito
- ◆ Capitolato Speciale d'Appalto
- ◆ Progetto Tecnico GBSAPRI Spa
- ◆ Offerta economica GBSAPRI Spa

I su elencati documenti, agli atti del Responsabile del Procedimento, vengono richiamati integralmente a fare parte sostanziale del presente contratto seppur non materialmente allegati.

Rieti, li 8 marzo 2018


Azienda U.S.L. Rieti

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

GBSAPRI Spa

Il Legale Rappresentante

Sig.ra 

Il sottoscritto Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali di cui agli artt. da 1 a 26 e dei documenti ed atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ferma restando la inderogabilità delle disposizioni contenute nel presente contratto, nella lettera invito e relativi allegati, nel capitolato speciale di appalto e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti.

GBSAPRI Spa

Il Legale Rappresentante

Sig.ra 



